

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90 CONV. IN LEGGE 11/08/2014 N.114

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'	2
Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.	2
CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO	3
Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.	3
Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO.	3
ART. 6. PAGAMENTO INCENTIVO.....	5
ART. 7. FASI PROGETTUALI, INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI.....	5
CAPO III TERMINI E PENALITÀ'	6
ART. 8. TERMINI PER LE PRESTAZIONI.....	6
ART. 9. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI.	6
ART. 10. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.	7
CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI	7
ART. 11. RELAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA SRUTTURA COMPETENTE.	7
ART. 12. DISPOSIZIONE TRANSITORIE.	7
ART. 13. ENTRATA IN VIGORE.....	7

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'.

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e innovazione ed è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche introdotte dall'art 13-bis della legge n.114/2014 e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione sottoscritto in data

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive, salvo quando le stesse sono poste a base di gara.

Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. .

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo 163 n.2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati

per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare
 - il responsabile del procedimento;
 - gli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e del piano di sicurezza;
 - il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione;
 - i collaboratori;
 - l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno;

Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO.

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) i collaboratori amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile della struttura preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento;
2. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile della struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività;
3. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
- a) il responsabile del procedimento e responsabile dei Lavori di cui il D.lgs 81/08 e s.m.i: 45%;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati: dal 15%;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 5%;
- d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 5%;
- e) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori e verifica contabilità delle opere in fase di esecuzione: dal 10%;
- f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 10%;
- g) i collaboratori amministrativi o di ragioneria nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10%;
4. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede;
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente;

ART. 6. PAGAMENTO INCENTIVO.

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente/responsabile del servizio preposto alla struttura competente previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.
2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
3. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010.
4. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
5. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
6. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
7. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
8. Nei casi di cui ai commi 6,7, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
9. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
10. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
11. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7. FASI PROGETTUALI, INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI.

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo

coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

- progetto preliminare 25%;
- progetto definitivo 50%;
- progetto esecutivo 25%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
5. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

ART. 8. TERMINI PER LE PRESTAZIONI.

1. Nel provvedimento dirigenziale/del responsabile del servizio di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI.

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente/Responsabile della struttura preposta nel seguente modo: a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo; b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 6 comma 11 del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 10. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 11. RELAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA STRUTTURA COMPETENTE.

1. Entro il mese di dicembre, il dirigente/responsabile del servizio della struttura competente invia alla Giunta Comunale una relazione circa l'applicazione del presente regolamento che riporta:
 - progetti affidati nell'anno precedente con importo posto a base di gara
 - importo incentivo liquidato
 - ripartizione dell'incentivo
 - destinatari dell'incentivo
 - eventuali vizi
 - eventuali controversie

ART. 12. DISPOSIZIONE TRANSITORIE.

1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati all'entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L.90/2014 e saranno erogati secondo la disciplina previgente.

ART. 13. ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi della deliberazione di adozione.